

Nella 6ª e nell'8ª Sezione che si riuniscono con tre giudici, il presidente di sezione si riunirà nell'ordine con i giudici di cui alla lett. a), alla lett. b) o alla lett. c), a seconda del collegio a cui appartiene il giudice relatore. Per le cause in cui il presidente di sezione è il giudice relatore, il presidente di sezione si riunirà con i giudici di ciascuno di questi collegi in alternanza nell'ordine di registrazione delle cause, fatta salva la connessione di cause.

### Sezione delle impugnazioni

L'8 luglio 2008, il Tribunale di primo grado ha deciso che la sezione delle impugnazioni sarà composta, per il periodo 1º ottobre 2008-30 settembre 2009, dal Presidente del Tribunale e, secondo un sistema di rotazione, da due presidenti di sezione.

I giudici che si riuniranno con il presidente della sezione delle impugnazioni per comporre il collegio ampliato di cinque giudici saranno i tre giudici del collegio inizialmente adito e, secondo un sistema di rotazione, due presidenti di sezione.

### Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni

L'8 luglio 2008, il Tribunale di primo grado ha stabilito nel seguente modo i criteri per l'attribuzione delle cause alle sezioni per il periodo 1º ottobre 2008-30 settembre 2009, in conformità all'art. 12 del regolamento di procedura:

1. Le impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica sono attribuite, sin dalla presentazione del ricorso, salvo un'applicazione successiva degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura, alla sezione delle impugnazioni.
2. Le cause diverse da quelle di cui al punto 1 sono attribuite, sin dalla presentazione del ricorso e salvo un'applicazione successiva degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura, alle sezioni composte di tre giudici.

Le cause in cui al presente punto sono ripartite tra le sezioni secondo tre turni distinti stabiliti in relazione all'ordine di registrazione delle cause in cancelleria:

- per le cause riguardanti l'applicazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, delle norme riguardanti gli aiuti concessi dagli Stati e delle norme riguardanti le misure di difesa commerciale;
- per le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale di cui all'art. 130, n. 1, del regolamento di procedura;
- per tutte le altre cause.

Nell'ambito di questi turni, le due sezioni che si riuniscono con tre giudici composte di quattro giudici saranno prese in considerazione due volte in occasione di ciascun terzo turno.

Il Presidente del Tribunale potrà derogare a tali turni per tener conto della connessione di talune cause o per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro.

### Sentenza del Tribunale di primo grado 26 giugno 2008 — Alferink e altri/Commissione

(Causa T-94/98) <sup>(1)</sup>

**(Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione — Obbligo di produrre nell'azienda SLOM iniziale — Art. 3 bis del regolamento (CEE) n. 1546/88, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1033/89 — Formulazione falsamente ambigua della disposizione applicabile — Principio della certezza del diritto)**

(2008/C 197/30)

Lingua processuale: l'olandese

### Parti

*Ricorrente:* Alfonsius Alferink (Heeten, Paesi Bassi), e gli altri 67 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (rappresentanti: inizialmente avv.ti H. Bronkhorst e E. Pijnacker Hordijk, successivamente avv.ti Bronkhorst, Pijnacker Hordijk e J. Sluysmans, e infine avv. Pijnacker Hordijk)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentante: T. van Rijn, agente)

### Oggetto

Domanda di risarcimento, ai sensi dell'art. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE), dei danni che i ricorrenti asseriscono di aver subito per il fatto che la Commissione, adottando il regolamento (CEE) 20 aprile 1989, n. 1033, che modifica il regolamento (CEE) n. 1546/88, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 *quater* del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (GU L 110, pag. 27), il quale non prevedrebbe in modo chiaro e preciso che la produzione di latte dovesse essere ripresa nell'azienda SLOM iniziale, avrebbe violato il principio della certezza del diritto.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Alfonsius Alferink e gli altri 67 ricorrenti, il cui elenco figura in allegato, sono condannati alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 358 del 21.11.1998.